



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

CONCESSIONE IN SANATORIA EDILIZIA

IL DIRIGENTE

Vista la domanda della Sig.ra **SPALLETTA Biagia** Prot. n. 26308 del 10/12/2004;
Proprietari: **SPALLETTA Biagia** (Proprietà 1/2) nata a Gangi (PA) in data 11/02/1952, residente a Nicosia in Via Porta D'Aquila n. 7 C.F. **SPL BGI 52B51 D907M** e **FERRO Angelo** (Prop. 1/2) nato in Agira in data 08/04/1949, residente in Nicosia alla C/da San Giacomo C.F. **FRR NGL 49D08 A070A**, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria edilizia per la chiusura dell'intercapedine tra il muro di sostegno e l'edificio (Realizz. w.c. e due cantine), cambio di destinazione d'uso dei locali rurali in abitativi al 1° Piano e diversa distribuzione delle aperture esterne in difformità all'A.E. (accertamento di conformità art. 13 L. 47/85) n°. 79/99 del 13/07/1999 in Contrada San Giacomo; in questo Comune: Catasto Foglio 78 Mappale 213 Sub. 1 in località **Nicosia – Contrada San Giacomo**;
Visti i disegni e le planimetrie allegate alla domanda stessa;
Vista la relazione dell'Ufficio di Sanatoria Edilizia datata 13/01/2015;
Visto il parere **Favorevole** del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del 15/01/2015;
Visto il parere **Favorevole** dell'Ufficiale Sanitario del 15/12/2014;
Visto il Capo IV^ del titolo II^ della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150;
Vista la Legge 6/8/1967 n.° 765;
Vista la Legge Comunale e Provinciale, T.U. 3 Marzo 1934 n° 383 e successiva Legge 6/8/1967, n° 705;
Viste le disposizioni del Codice Civile libro terzo in materia di proprietà edilizia;
Viste le Leggi sulla prevenzione degli infortuni 24/04/1955 n° 547; 07/01/1956 n° 161; 19/03/1956, n° 302;
Viste le norme di cui alla Legge 2/2/74 n° 64, recanti provvedimenti per l'edilizia, con particolare prescrizioni per le zone sismiche e la L.R. 13/5/1987 n° 20;
Vista la Legge 28/01/1977, n° 10;
Vista la L.R. 27/12/1978, n° 71;
Vista la Legge 28/02/1985, n° 47;
Vista la L.R. 10/08/1985, n° 37;
Vista la Legge 23/12/1994, n° 724;
Vista la L.R. n° 34/96;
Visto il D.L. del 30/09/2003 n. 269, conv.to con L. 24/11/2003 n. 326 art. 32, e succ.ve mod. ed int.oni;
Vista la L.R. del 05/11/2004 n. 15 art 24;
Visti i versamenti sul c.c. postale n. 255000 del 09/12/2004 dell'importo di € 1.830,00, del 30/05/2005 dell'importo di € 2.135,00, del 28/09/2005 dell'importo di € 2.135,00 e del 05/01/2015 dell'importo di € 2.607,23 per oblazione;
Visti i versamenti sul c.c. postale n. 11551942 del 09/12/2004 dell'importo di € 574,00, del 30/05/2005 dell'importo di € 431,75, del 28/09/2005 dell'importo di € 431,75 e del 05/01/2015 dell'importo di € 581,10 per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
Rilascia la propria

CONCESSIONE IN SANATORIA

Ai Sig.ri **SPALLETTA Biagia** (Proprietà 1/2) e **FERRO Angelo** (Proprietà 1/2)
per i lavori abusivi eseguiti di cui trattasi sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1 - I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni caso;

2 - L'Ufficio Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere sanate a tenore dei relativi regolamenti;

3 - E' assolutamente vietato apportare modifiche alle opere sanate, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

NICOSIA li 26 MAR. 2015



IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo